

Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 29 maggio 2002¹,
decreta:

I

Il Codice civile svizzero² è modificato come segue:

Art. 678 cpv. 2 e 3 (nuovi)

² Una servitù analoga al diritto di superficie su singole piante e piantagioni può essere costituita per un minimo di 10 e un massimo di 100 anni.

³ Il proprietario gravato può, prima della scadenza della durata pattuita, esigere il riscatto della servitù, se ha concluso un contratto d'affitto sull'utilizzazione del suolo con il titolare della servitù e se tale contratto viene sciolto. Il giudice determina le conseguenze patrimoniali apprezzando tutte le circostanze.

Art. 745 cpv. 3 (nuovo)

³ L'esercizio dell'usufrutto su un fondo può anche essere limitato a una determinata parte di un edificio o del fondo.

II

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

3439

¹ FF 2002 4208
² RS 210